Cause 259/84 e 259/84 R

Dieter Strack
contro
Parlamento europeo

Massime

Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Reclamo non ancora respinto — Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91, n. 2)

ORDINANZA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
31 gennaio 1985 *

Nelle cause 259/84 e 259/84 R,

Dieter Strack,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 21 settembre 1984 della Commissione giudicatrice del concorso PE/27/A,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans E R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1984, il sig. Dieter Strack, residente in Vulbens (Haute-Savoie), ha proposto, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale (in prosieguo: lo « statuto ») un ricorso diretto all'annullamento della decisione 21 settembre 1984 della commissione giudicatrice del concorso PE/27/A e, in subordine, al risarcimento dei danni. Col provvedimento impugnato la commissione giudicatrice negava allo Strack un nuovo termine per partecipare alle prove scritte di un concorso bandito dal Parlamento europeo. Lo Strack ha inoltre chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

2. Lo Strack, dipendente delle Nazioni Unite, presentava la candidatura al concorso PE/27/A bandito dal Parlamento europeo. Veniva ammesso alla prova scritta ma la convocazione per l'esame giungeva al suo domicilio mentre era in vacanza. Egli non ne aveva conoscenza in tempo e non poteva quindi partecipare all'esame.

3. Lo Strack chiedeva alla commissione giudicatrice di fissargli un nuovo termine per partecipare alla prova scritta. Con provvedimento 21 settembre 1984 la commissione giudicatrice respingeva la domanda.

4. Contro detto provvedimento lo Strack ha proposto il 31 ottobre 1984 il presente ricorso. Il 2 novembre 1984 egli ha del pari proposto reclamo al presidente del Parlamento europeo. Parecchie settimane dopo, il 28 gennaio 1985, lo Strack ha del pari chiesto la sospensione dell'esecuzione.

5. A sostegno del ricorso lo Strack deduce che la convocazione gli è stata inviata ad una data troppo vicina a quella del concorso. La brevità del termine sarebbe inadeguata e in contrasto con la prassi seguita dalle istituzioni della Comunità.

6. A norma dell'art. 92, § 1 del regolamento di procedura la Corte, quando è manifestamente incompetente a statuire su un' istanza propostale, può dichiararla irricevibile con ordinanza motivata. Nel presente caso manca uno dei presupposti della ricevibilità del ricorso proposto a norma dell'art. 91 dello statuto. Questo articolo indica in-

fatti chiaramente che il ricorso è possibile solo se è stato preceduto da un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina e se questa ha respinto espressamente o implicitamente il reclamo stesso. Orbene, nella presente causa il reclamo è stato proposto ma il ricorso è stato esperito senza attendere una decisione su detto reclamo.

7. Stando così le cose, a norma dell'art. 91 dello statuto e 92, § 1 del regolamento di procedura si deve constatare che il ricorso è stato proposto senza essere preceduto da una decisione sul reclamo e che esso è di conseguenza irricevibile, come è irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti proposta il 28 gennaio 1985.

Per questi motivi,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE (prima sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese di causa.

Lussemburgo, 31 gennaio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco